

quali iniziative intenda intraprendere per consentire il rispetto della legge n. 504 del 1997. (4-33801)

* * *

FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

PEZZOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

un'ennesima tornata di milioni di avvisi (qualche buontempone li ha chiamati « bonari »), cartelle di pagamento e quanta l'altro, sta per investire i contribuenti, di questi, è già stato preventivamente annunciato che una parte considerevole appartiene alla categoria delle cosiddette « cartelle pazze », cioè palesemente errate ed ingiustificate nella loro pretesa;

secondo le istruzioni contenute negli avvisi stessi, e secondo quanto ribadito a più riprese dalla stessa amministrazione finanziaria, in tale ultimo caso il contribuente potrebbe rivolgersi ad apposito servizio denominato *call center* (tel. 848800444), al costo di una telefonata urbana, dalle ore 9 alle 17 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9 alle 13 del sabato, onde risolvere in via breve, rapida ed agevole un evidente errore dell'amministrazione stessa —:

se risulti che tale servizio sia attivo. (3-06864)

Interrogazione a risposta scritta:

MIGLIORI. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13 della VI direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari-Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

l'articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266 ha escluso dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato individuate dall'articolo 3 della legge medesima, costituite esclusivamente per fini di solidarietà;

la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 del ministero delle finanze, con la quale lo stesso ha ritenuto di escludere dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato di beni mobili registrati quali ambulanze ed altri mezzi di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione sociale;

la R.M. del 6 giugno 1994 n. VI-12-0011 della direzione centrale affari generali e contenzioso tributario, divisione XII dello stesso ministero delle finanze, in cui si afferma che « gli acquisti operati dalle organizzazioni di volontariato sono assimilabili a quelli compiuti *uti civis*, come privati, sui quali si abbatte l'imposta fiscale » contraddicendo la precedente interpretazione ministeriale;

la nota della direzione generale affari generali e contenzioso tributario del 23 ottobre 1995 n. VI-13-0464, la R.M. 8 settembre 1998 n. 138/E, la circolare 12 aprile 2000 n. 13/E-29695 della D.R.E. Lombardia, attraverso le quali è stata ribadita l'interpretazione del 1992;

la circolare ministeriale n. 217 del 30 novembre 2000, con la quale si invertiva indirizzo interpretativo, si da prevedere un'interpretazione tassativa della suddetta direttiva comunitaria escludendo dalle operazioni esenti le cessioni alle organizzazioni di volontariato di beni mobili registrati;

l'articolo 96 comma I della legge n. 342 del 2000 il quale prevede a favore delle organizzazioni di volontariato contributi compensativi dell'IVA che le stesse andranno a pagare in sede di acquisto di mezzi speciali;

lo stesso articolo 13 della direttiva comunitaria citata fa riferimento a « ...ces-

sioni di beni connesse con l'assistenza sociale... » e non a cessioni di beni effettuate da organizzazioni di volontariato;

nello stesso articolo 13 della direttiva comunitaria si prevede l'esclusione dal beneficio dell'esenzione per « ...le forniture di beni... » laddove queste non siano indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate;

è pertanto possibile un'interpretazione estensiva della suddetta disposizione comunitaria prevedendo l'estensione delle forniture di beni mobili registrati quali ambulanze, fatte alle associazioni di volontariato, tant'è che lo stesso Ministero delle finanze aveva più volte provveduto in tal senso;

dallo stesso articolo 96 sopra citato appare l'evidente intenzione del legislatore di intervenire a favore delle suddette organizzazioni sollevandole dall'onere impositivo dell'Iva;

tuttavia, con tale soluzione conseguirebbe un utile gravoso ed aleatorio iter burocratico per il recupero dell'Iva pagata —:

se non si reputi opportuno chiarire in via definitiva la inclusione nelle operazioni esentate da pagamento dell'Iva degli acquisti dei beni mobili registrati, quali ambulanze ed altri mezzi di soccorso, effettuati da organismi riconosciuti dallo Stato come aventi carattere sociale, e a trasmettere la seguente deliberazione ai ministeri ed agli uffici competenti. (4-33797)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

ASCIERTO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

la sospirata notizia dell'apertura del Commissariato della polizia di Stato di Conegliano veneto, è stata recentemente offuscata dalla diffusione di una ventilata

voce concernente la possibile chiusura del posto di polizia ferroviaria insediato da anni nel predetto centro;

la notizia sta creando notevole malessere e preoccupazione tra la cittadinanza perché una disposizione in tal senso da parte delle competenti autorità sarebbe infatti fuori luogo e del tutto incomprensibile se rapportata all'attuale realtà della zona coneglianese;

una zona geografica che la continua espansione sociale ed economica ha portato ad avere legittime aspirazioni di ergersi a provincia, con un capoluogo il cui traffico ferroviario in transito è superiore a quello di Pordenone, non può fare a meno di un posto di polizia ferroviaria che, anziché essere chiuso, deve essere attrezzato in modo tale da fare fronte alle esigenze operative che si presentano per la sicurezza dei cittadini;

sarebbe assurdo pensare che il nuovo commissariato possa far fronte, da solo, alle accresciute esigenze di sicurezza che inevitabilmente si accompagnano all'incremento demografico, economico e sociale di una zona;

il commissariato di Conegliano è stato fortemente voluto per rafforzare la presenza della polizia in quel territorio, a salvaguardia di una cittadinanza ormai sofferente; tale scopo verrebbe in parte vanificato chiudendo le strutture di sicurezza già esistenti —:

se la notizia di una possibile chiusura del posto di polizia ferroviaria di Conegliano Veneto corrisponda al vero.

(4-33804)

NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i componenti della commissione elettorale del comune di Rosarno (Reggio Calabria), in forza dal 1994 al 1998, sono stati rinviati a giudizio per avere effettuato, secondo l'accusa, la scelta degli scrutatori, in occasione delle elezioni amministrative